

GREEN ENERGY CER

REGOLAMENTO INTERNO

Comunità Energetica Rinnovabile "Green Energy CER S.R.L. SB"

TITOLO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ed approvato a cura degli Organi della società ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della società, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i Partecipanti e la società che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i Partecipanti nell'ambito dell'attività della società.
2. Ha lo scopo, altresì, di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della società, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento delle finalità come disciplinate all'articolo 4 dello Statuto.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i Partecipanti interessati alla condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo dalla società ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021, per gli Organi della società.
 2. Eventuali modifiche potranno essere proposte ed approvate dall'Organo amministrativo.
 3. Le modificazioni al presente regolamento avranno efficacia a far tempo dalla data della loro approvazione da parte dell'Organo amministrativo.
- Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto.

TITOLO II

FINALITÀ E ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ BENEFIT

Articolo 3 – Finalità e attività della società

1. La società si propone quale modello utile ad aggregare sinergicamente attività, competenze, esperienze e qualificazioni professionali dei Partecipanti. Si fa promotrice di tutte quelle iniziative, servizi e progetti che costituiscono la risposta della Comunità energetica ai vari bisogni rilevati nel territorio ispirandosi ai principi della condivisione e della solidarietà, a cui richiama tutti coloro che, a vario titolo, operano al suo interno.
2. L'attività della società è di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità, con esclusione primaria di conseguire profitti, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile così da mitigare l'impatto ambientale e la riduzione dei costi energetici dei soci fondatori e soci futuri all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi della normativa in materia sopra indicata. A tale fine, la società si propone lo svolgimento, nel rispetto dell'ordinamento vigente, delle attività principali e strumentali indicate all'articolo 4 dello Statuto.

GREEN ENERGY CER

La società persegue i suoi scopi esercitando, a titolo esemplificativo non esaustivo, una o più delle seguenti attività:

- a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione eventualmente di proprietà della, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 199/2021;
- b) gestire i rapporti con il GSE;
- c) monitorare produzione e consumi dei partecipanti con finalità di verifica e rendicontazione;
- d) accedere agli incentivi ed ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i partecipanti alla Comunità energetica permettendo che gli stessi conseguano i relativi benefici anche economici nel rispetto delle modalità definite dall'Organo amministrativo;
- e) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021;
- f) svolgere tutte le attività ed erogare tutti i servizi previsti alla lettera f), comma 2, dell'articolo 32 del D.lgs. 199/2021;
- g) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

TITOLO III

ADESIONE ALLA SOCIETA' BENEFIT

Articolo 4 - Procedura di ammissione

1. Possono far parte della società, come previsto ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i.:

- a. persone fisiche;
- b. piccole e medie imprese a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
- c. associazioni con personalità giuridica di diritto privato;
- d. enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT.

2. La presentazione della domanda di ammissione alla qualifica di socio non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o semplice aspettativa in capo al soggetto richiedente. Inoltre, affinché la stessa possa ritenersi perfezionata è necessario l'esaurimento di tutte le formalità e gli adempimenti prescritti dalla legge.

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato:

- a) (nel caso di persone giuridiche) copia della deliberazione dell'organo amministrativo competente con cui si autorizza e dispone l'ingresso del soggetto richiedente nella società;
- b) copia dello statuto e degli eventuali regolamenti approvati dagli Organi della Associazione debitamente firmati dal rappresentante legale della persona giuridica/dalla persona fisica richiedente per accettazione ed adesione; (per i prosumer/producer) copia dell'accordo per il conferimento degli impianti di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della società, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE;

GREEN ENERGY CER

c) (per i consumatori) copia del mandato per la valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conforme ai contenuti minimi stabiliti dal GSE;

d) modello di auto dichiarazione del possesso dei requisiti di cui al comma 1, con allegata copia della carta di identità della persona fisica richiedente l'ammissione o del legale rappresentante della persona giuridica richiedente.

3. Ricevuta la domanda di ammissione a socio gli l'Organo amministrativo della società potrà richiedere al soggetto che intende aderire alla società integrazioni e/o chiarimenti in ordine alla documentazione originariamente presentata, i quali devono inderogabilmente pervenire entro venti giorni da tale richiesta.

4. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ammissione a socio, fermo restando che dovrà essere in ogni caso assicurata la partecipazione aperta e volontaria a tutti i soggetti che soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell'articolo 31 del D.lgs. 199/2021 e s.m.i., l'Organo amministrativo della società redige anche una breve relazione nella quale si espongono gli elementi e le ragioni che inducono a far considerare il soggetto richiedente non idoneo fini della realizzazione degli scopi perseguiti dalla società.

5. Stante la necessità di bilanciamento tra produzione ed autoconsumo all'interno della CER l'Organo amministrativo potrà deliberare di sospendere l'ammissione di quei soci che potrebbero, in virtù del loro profilo di produzione e/o consumo, scompensare il bilanciamento della CER.

6. In tal caso l'Organo amministrativo darà immediata notizia all'aspirante socio. Sarà parimenti onere del O.A. informare l'aspirante socio della possibilità di aderire alla CER ove il bilanciamento lo consenta. La procedura di sospensione non può in ogni caso durare oltre il termine di mesi 15.

Articolo 5 - Criteri per la permanenza

1. Il rispetto dello Statuto, del presente Regolamento e delle decisioni assunte dagli Organi della società è indispensabile per la permanenza di ciascun Partecipante nell'ambito della Comunità Energetica Rinnovabile.

2. Per quanto attiene le modalità di esclusione dalla società valgono le norme dettate dallo Statuto e dalla normativa vigente.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETA' BENEFIT

Articolo 6 - Disposizioni di carattere generale

1. L'amministrazione della società è affidata ad un Organo amministrativo, costituito da un Amministratore Unico o da un Consiglio di amministrazione, come previsto dell'Atto Costitutivo e dallo Statuto.

2. Sono altresì Organi della società:

- L'Assemblea dei soci;
- L'Organo amministrativo;
- L'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- Il Presidente;
- Il Segretario, ove nominato;
- Il Tesoriere, ove nominato;
- Il Comitato di Configurazione ove nominato.

GREEN ENERGY CER

3. La società costituisce e aggiorna costantemente una banca dati/Piattaforma contenente le informazioni relative ai soci.

4. Tale Banca dati/Piattaforma ha lo scopo di evidenziare in ogni momento la permanenza dei requisiti richiesti per l'adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile, verificare la corretta applicazione da parte dei Partecipanti degli adempimenti normativi in materia di energia rinnovabile e verificare la corretta applicazione da parte dei soci di tutti gli adempimenti normativi e procedurali previsti dal presente Regolamento. Inoltre, fornirà agli Organi della società elementi di valutazione per la scelta delle attività da acquisire e conoscere le necessità e le disponibilità dei soci.

5. Le notizie per l'istituzione della Banca dati/Piattaforma saranno fornite dai soci (persone fisiche o persone giuridiche) e con l'assunzione, da parte degli stessi, di ogni responsabilità in ordine alla veridicità di quanto dichiarato ed all'osservanza degli impegni assunti. I soci sono tenuti a comunicare alla società, spontaneamente e tempestivamente, le variazioni relative ai dati già forniti, nonché le altre notizie che gli Organi della società riterranno opportuno richiedere per l'integrazione e l'aggiornamento dei dati.

6. La Banca dati/Piattaforma deve contenere, per ciascuno dei soci le seguenti informazioni minime:

- (Caratteristiche delle persone giuridiche): denominazione, forma costitutiva, sede, titolarità o disponibilità di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, con relative relazioni, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della società, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
- (Caratteristiche delle persone fisiche): dati personali, titolarità di uno o più punti di prelievo di energia elettrica (POD) sottesi all'area di interesse della società, titolarità o disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

7. Inoltre, gli Organi della società potranno richiedere, ove ritenuto opportuno, di integrare tali informazioni con le seguenti:

- (Impegno dei soci verso la società): indicazione preventiva, su base annua, della capacità energetica che il socio si impegna a portare a disposizione della società.

TITOLO V

RAPPORTI TRA SOCIETA' ED IMPRESE

Articolo 7 - Principi generali: Partecipazione trasparenza e coerenza

1. La società promuove, tutela e regola, attraverso i suoi Organi, i rapporti fra i soci.

2. La partecipazione effettiva alle attività della società da parte dei soci è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei soci ed attività della società. Per questo motivo, gli Organi della società si impegnano a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i soci.

3. La società ed i soci considerano la trasparenza e la coerenza delle loro azioni imprenditoriali la base indispensabile per l'affermazione anche del principio di solidarietà sociale.

Articolo 8 - Valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica immessa in rete e dell'energia elettrica condivisa.

GREEN ENERGY CER

1. La società, ha per oggetto principale anche se non esclusivo, l'assunzione in nome proprio, per conto e nell'interesse dei soci della valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della società stessa ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 199/2021, promuovendo altresì l'installazione di ulteriori impianti a fonte rinnovabile.
2. I soci all'atto dell'adesione alla società (a seguito di atto di cessione di partecipazioni sociali) conferiscono mandato esclusivo, ai sensi del D.lgs. 199/2021 e della relativa normativa per tempo applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa virtualmente.
3. La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla società, obbligandosi ciascun socio a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera compromettere ed anzi obbligandosi a collaborare con gli Organi della società al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".
4. Compete esclusivamente alla società, per essa, ai suoi Organi di controllo, ogni decisione relativa alla tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti nascenti da rapporti contrattuali con il GSE, anche se gli stessi involgono, in parte o per il tutto, diritti dei soci.
5. I soci all'atto dell'adesione alla società, conferiscono altresì mandato esclusivo per la vendita dell'energia elettrica immessa in rete afferente ad eventuali impianti di proprietà della CER.
6. Rimangono invece nella esclusiva disponibilità di producer, produttori membri della CER, produttori terzi, i diritti relativi alla vendita dell'energia prodotta dagli impianti dei soggetti anzidetti.

Articolo 9 – Configurazioni attive ai fini dell'erogazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.

1. La società svilupperà le azioni correlate agli scopi ed alle attività di cui agli art. 4 dello Statuto sull'intero territorio sotteso alle cabine primarie comprese nell'Elenco Cabine Primarie, approvato dall'Organo amministrativo e pubblicato sul sito della società, ove esistente.
2. Ferma restando la facoltà di ulteriore estensione dell'elenco di cui al comma che precede.
3. Le aree sottese alle Cabine Primarie sono quelle definite ai sensi dell'art. 10 del Testo Integrato sull'Autoconsumo Diffuso (TIAD) vigenti al momento della presentazione dell'istanza di attivazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.
4. Entro le aree sottese a ciascuna delle cabine dell'elenco di cui al comma 1, saranno in particolare svolte:
 - Attività di promozione e diffusione delle CER;
 - Promozione della partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni, privati, PMI, associazioni e fondazioni.

Articolo 10 – Partecipazione alla CER da parte degli Enti Locali o altre Pubbliche Amministrazioni.

1. Gli Enti Locali e le altre Pubbliche Amministrazioni comprese nel territorio delimitato dalle "Aree di Competenza" della società, ad integrazione di quanto previsto agli articoli precedenti, possono altresì aderire alla società conferendo alla stessa il diritto di superficie di aree idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Le richieste di cui al comma precedente dovranno essere presentate all'Organo amministrativo della società.

GREEN ENERGY CER

3. Ricevuta la richiesta l'Organo amministrativo della società assicurerà che sia fornito riscontro contenente, come minimo, le seguenti informazioni:

- Progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione degli impianti;
- Condizioni economiche per l'affitto del diritto di superficie e per la possibilità di autoconsumo fisico dell'energia prodotta dagli impianti.
- Ulteriori benefici economici derivanti dalla disponibilità di finanziamenti o altri incentivi a favore dell'Ente.

4. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, accettano o rifiutano la proposta, senza necessità di fornire ulteriori spiegazioni.

5. Nel caso di accettazione della proposta, l'Ente Locale o altra Pubblica Amministrazione interessata, si impegnano a sottoscrivere specifica convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, finalizzata alla regolamentazione dei rapporti.

Articolo 11 - Distribuzione dei benefici

1. La distribuzione dei benefici discendenti dalla valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa, prodotta dalle unità di produzione nella disponibilità e sotto il controllo della società, sarà effettuata secondo principi di parità di trattamento ovvero in misura proporzionale all'apporto di ciascun socio, tenuto conto delle caratteristiche di ciascun socio (produttore/prosumer – consumatore).

2. La distribuzione dei benefici relativi all'energia elettrica condivisa avverrà sulla base dei criteri determinati dall'Organo amministrativo ai sensi dello statuto.

3. A tale specifico fine l'organo amministrativo predisporrà un documento con il quale preliminarmente quantificare analiticamente l'ammontare delle spese fisse gestionali e manutentive della società ed attribuiti al servizio tecnico fornito anche da soggetti terzi nominati.

Successivamente al calcolo dell'ammontare delle spese come al paragrafo precedente quantificate, cui si aggiungeranno le ulteriori spese variabili in funzione dei benefici economici effettivamente incassati, si procederà alla distribuzione dei benefici tra i singoli soci.

Pertanto, si procederà alla distribuzione dei benefici, detratte le spese come sopra indicate, in conformità ai seguenti criteri generali:

- la quota parte pari al 10% sarà mantenuta in capo alla società come accantonamento in vista dei conguagli del GSE previsti annualmente intorno al mese di maggio di ogni anno
- la quota parte pari al 55% sarà devoluta ai soci prosumer (produttori/consumatori) e soci producer ove esistenti;
- la quota parte pari al 35% sarà devoluta agli eventuali soci consumatori.

Fanno eccezione i soli soci prosumer (produttori/consumatori) e soci producer che hanno percepito il fondo perduto pari al 40% come previsto dal PNRR misura 2 per i quali la percentuale sopra indicata del 45% resterà in capo alla società stessa.

Tali benefici economici saranno suddivisi tra i consumatori, prosumers e producer, ove presenti, proporzionalmente all'energia che concorre alla determinazione dell'autoconsumo della Comunità, prodotta/immessa e consumata su base oraria da ciascun POD, e ciò mantenendo il criterio proporzionale anche laddove l'energia prelevata dai soci consumatori superasse quella immessa dai soci produttori/prosumers/produttori terzi.

GREEN ENERGY CER

Ai sensi del Decreto MASE 28.01.2024, art. 3, comma secondo, lett. g) l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto, vale a dire superiore al 55% dello stesso, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle aziende e/o per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, con delibera assunta dall'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 11 che precede.

I criteri di ripartizione che precedono possono essere modificati dall'Organo amministrativo della società che costituisce la comunità energetica.

Eventuali impianti entrati in esercizio in momenti differenti saranno valorizzati in base all'ordine di allaccio, così come previsto dalle regole operative GSE.

4. L'Organo amministrativo, anche nella sottoforma di Comitato Direttivo potrà istituire a sua scelta un "Fondo di contrasto alla povertà energetica", con lo scopo di fornire un maggiore ed ulteriore beneficio alla parte di consumatori della CER in condizioni di particolare fragilità o di ristrettezza economica (eventuali soci in Fascia Protetta). L'elenco dei soci consumatori appartenenti a tale categoria è redatto su segnalazione ed approvazione dell'Amministrazione Comunale. Tale documento riporterà le modalità di ripartizione degli importi destinati al fondo sopra richiamato tra i soci in Fascia Protetta, proporzionalmente all'energia consumata da ciascun POD.

5. Il Fondo di contrasto alla povertà energetica potrà essere alimentato da:

- Quota di benefici economici a favore della società come da precedente comma 3);
- Donazioni spontanee;
- Finanziamenti pubblici o privati;
- Devoluzione da parte dei soci dei benefici economici loro spettanti.

6. Gli Organi della società potranno annualmente rivedere i criteri di distribuzione alla luce delle iniziative programmatiche da attuare da parte della società in linea con gli scopi definiti dallo Statuto.

7. I soci non potranno perciò pretendere nulla di diverso dalla distribuzione effettuata dalla società.

8. Gli Organi della società potranno anche decidere di utilizzare gli ulteriori benefici economici della comunità energetica per favorire investimenti in fonti rinnovabili a favore dei soci stessi, secondo le modalità che ritengono più opportune ed in linea coi principi definiti dallo statuto, in particolare le misure di contrasto alla povertà energetica, purché in linea con la normativa ed i regolamenti nazionali.

Articolo 12 – Contribuzione ai fini del funzionamento della società

1. L'esatto ammontare delle spese occorrenti al regolare svolgimento dell'attività della società verrà determinato con le modalità previste nello Statuto.

2. Gli Organi della società provvederanno, in concomitanza con la predisposizione del bilancio annuale, alla redazione del budget d'esercizio per l'anno successivo, dal quale dovrà risultare l'importo delle quote da destinare al fondo di gestione ed il piano di riparto.

Marghera (VE), 29 luglio 2025

GREEN ENERGY CER

Nome Cognome **Cod. fiscale** **Firma per accettaz. regolamento**

Federico Pasqualato PSQFRC74P12D325T _____
